

## REGOLAMENTO EMITTENTI

RIFERIMENTO	OSSERVAZIONE AIFI	COMMENTO CONSOB E ESTRATTO DELLE MODIFICHE (IN GRASSETTO)
<b>Art. 28</b> <b>(Obblighi informativi)</b>	Eliminazione dell'obbligo di messa a disposizione del documento di offerta nel sito internet della SGR o SICAF considerata la natura degli interlocutori, ovvero investitori dei FIA riservati.	<p style="text-align: center;">Richiesta accolta ***</p> <p>Comma 1. Per ciascuno dei FIA che gestiscono o commercializzano in Italia o in un Paese dell'UE le SGR, prima della conclusione dell'investimento, mettono a disposizione <del>nel proprio sito internet,</del> nel rispetto del regolamento o dello statuto del FIA, e comunque con modalità tali da consentirne l'acquisizione di copia su supporto durevole, un documento di offerta contenente le informazioni di cui all'allegato <del>21-bis</del>.</p>
<b>Art. 28</b> <b>(Obblighi informativi)</b>	Eliminazione dell'obbligo di aggiornamento annuale del documento di offerta (comma 1-ter), limitando l'obbligo di deposito presso la Consob ai soli casi di "modifiche significative" e nel solo periodo di sottoscrizione del FIA (o in caso di emissioni successive di quote o azioni).	<p style="text-align: center;">Richiesta accolta ***</p> <p>Comma <del>3 1-ter</del>. <del>La versione aggiornata del documento di offerta è depositata presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative, entro il mese di febbraio di ciascun anno.</del> <b>Ogni modifica rilevante del documento d'offerta che sopravvenga o sia rilevata tra il momento in cui esso è messo a disposizione dell'investitore e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta deve essere menzionata in un nuovo documento di offerta.</b></p>
<b>Art. 28</b> <b>(Obblighi informativi)</b>	Modifica delle modalità di comunicazione delle informazioni riguardanti il valore unitario della quota lasciando il riferimento alle modalità definite nel regolamento di gestione o nello statuto del FIA.	<p style="text-align: center;">Richiesta accolta ***</p> <p>Comma <del>4 1-quater</del>. Il valore unitario della quota o azione del FIA, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento di gestione o dallo statuto, è <del>pubblicato</del> <b>comunicato</b> con la medesima frequenza secondo modalità appropriate <b>definite nel regolamento di gestione o nello statuto del FIA</b> e idonee a garantire un'agevole consultazione della fonte e la pubblicità dell'informazione.</p>

<p><b>Art. 28-bis</b> <b>(Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di SGR, SICAV e SICAF)</b></p>	<p>Eliminazione dell'obbligo di avviare la procedura di notifica preventiva alla Consob nei confronti dei gestori sotto soglia, nel caso in cui la commercializzazione sia esclusivamente domestica.</p>	<p>Richiesta accolta *** <b>Comma 11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gestori di cui all'articolo 35-undecies del Testo unico.</b></p>
<p><b>Art. 28-bis</b> <b>(Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di SGR, SICAV e SICAF)</b></p>	<p>Circoscrizione del vincolo di efficacia a trenta giorni dalla ricezione da parte di Consob della relativa documentazione alle sole modifiche rilevanti che incidono sulla fase di commercializzazione del fondo (escludendo, quindi, le eventuali modifiche dei termini del regolamento concordate con gli investitori nella fase di sottoscrizione/commercializzazione del fondo ed afferenti alla gestione del FIA).</p>	<p>Con riferimento all'osservazione formulata da Aifi, si rileva che l'art. 43, comma 7, del TUF individua quali "modifiche rilevanti" quelle apportate alle informazioni e ai documenti indicati nel comma 3 del medesimo articolo, tra cui è ricompreso, ex lett. b), il regolamento o lo statuto del FIA.</p>
<p><b>Art. 28-bis</b> <b>(Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di SGR, SICAV e SICAF)</b></p>	<p>Modifica del comma 10 al fine di consentire la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA <i>feeder</i> riservati (italiani o UE), da parte della SGR che li gestisce, anche qualora il FIA <i>master</i> sia un FIA UE il cui gestore UE abbia espletato il processo per la commercializzazione in Italia del FIA <i>master</i> in questione in base alle regole sul passaporto.</p>	<p>Con riferimento all'osservazione formulata da Aifi, si rileva che l'art. 28-<i>quater</i>, comma 6, già disciplina, attraverso un rinvio all'art. 28-<i>bis</i>, comma 10, l'ipotesi in cui il FIA <i>master</i> sia un FIA UE il cui gestore UE abbia espletato il processo per la commercializzazione in Italia del FIA <i>master</i> in base alla disciplina sulla passaportazione. Ciò in coerenza con la rubrica del medesimo art. 28-<i>quater</i> intitolata "Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA del GEFIA UE" e a differenza della rubrica dell'art. 28-<i>bis</i> intitolata "Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di SGR, SICAV e SICAF".</p>

<p><b>Art. 28-ter</b> <b>(Commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia di quote o azioni di FIA da parte di SGR, SICAV e SICAF)</b></p>	<p>Modifica al dettato dell'art. 28-ter al fine di inserire disposizioni ad hoc e semplificate, relative all'offerta di quote o azioni di FIA in Stati UE da parte di gestori sotto soglia.</p>	<p>Relativamente all'osservazione formulata da Aifi, si ricorda che, ai sensi della AIFMD, i gestori sotto soglia possono beneficiare del passaporto del gestore soltanto a seguito dell'esercizio della facoltà di <i>opt-in</i>. Pertanto, non sono ammissibili regole distinte o semplificate nella fattispecie in esame.</p>
<p><b>Art. 28-undecies</b> <b>(Acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo di società non quotate)</b></p>	<p>Coordinamento tra la legislazione in esame ed il Decreto Legislativo n. 25/2007, per tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute dal datore di lavoro.</p>	<p>Richiesta accolta *** <b>Art. 28-decies, comma 5. Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.</b></p>
<p><b>Art. 28-quaterdecies</b> <b>(Divieto di disaggregazione di attività)</b></p>	<p>Chiarimento sul fatto che il pagamento degli interessi, citato al comma 2 del presente articolo, sia da riferirsi esclusivamente agli interessi sul "finanziamento soci".</p>	<p>Richiesta accolta *** Comma 2. La SGR che gestisce un FIA che acquisisce, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata ovvero di un emittente, nei ventiquattro mesi successivi, in merito alle operazioni di distribuzione, ivi compreso il pagamento dei dividendi e degli interessi <b>a favore dei soci</b>, o di riduzione del capitale, di rimborso di azioni o quote o di acquisizione di azioni proprie da parte della società partecipata: a) si astiene dall'agevolarle, sostenerle o istruirle; b) non esprime voto favorevole sulle stesse per conto del FIA nella società partecipata; c) si adopera al fine di impedire le stesse.</p>